

Obbligo polizza catastrofale per tutte le imprese: entro il 31 marzo 2025

Entro e non oltre il **31 marzo 2025**, **tutte le imprese, senza nessuna eccezione**, dovranno aver stipulato una **polizza assicurativa contro i rischi catastrofali**, così come richiesto dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 101 e ss. della Legge 30 dicembre 2023, n.213) a seguito dell'approvazione del Decreto Attuativo del 14 novembre 2024.

Quali soggetti sono obbligati?

Tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, con sede legale in Italia oppure con sede legale all'estero ma con stabile organizzazione in Italia, sono obbligate a stipulare un'apposita polizza assicurativa catastrofale per i loro beni.

Sono escluse soltanto:

- Le imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile;
- Gli immobili con abusi edilizi.

Quali eventi catastrofali devono essere assicurati?

Le polizze catastrofali devono coprire i danni ai beni delle imprese derivanti da specifici **eventi naturali definiti "catastrofali"**, quali:

- Sismi (terremoti);
- Alluvioni, inondazioni ed esondazioni;
- Frane.

Qual è la data di scadenza?

La data ultima per sottoscrivere la polizza catastrofale è il **31 marzo 2025** tutte le imprese del territorio italiano (sia individuali che in forma societaria) dovranno stipulare una polizza di assicurazioni per calamità naturali.

Quali sono le SANZIONI per le imprese NON assicurate?

Se non si conformano agli obblighi entro il 31 marzo 2025, le imprese saranno soggette alle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 1, comma 102 della legge 213/2023. Esso prevede che **dell'inadempimento dell'obbligo dovrà tenersi conto nell'assegnazione di sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici anche non riguardanti gli eventi calamitosi**. Cosa significa "tener conto" non è chiaro e potrebbe anche comportare la perdita totale del contributo o dell'agevolazione.

Quali sono i beni da assicurare e quali da NON assicurare?

I beni oggetto ad assicurazione sono le immobilizzazioni materiali di cui all'art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice Civile, ossia:

- **terreni** (fondi o loro porzioni)
- **fabbricato** (compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici, impianti elettrici, impianti di riscaldamento, scale, fognature, recinzioni);
- **impianti e macchinari**;
- **attrezzature industriali e commerciali**.

Sono escluse dall'obbligo assicurativo le autovetture, furgoni, camion e le merci di magazzino.

Devono essere assicurati anche i capannoni, immobili, beni strumentali che sono in locazione/leasing?

La risposta è **negativa** in quanto tali beni, non essendo di proprietà dell'azienda, non rientrano nella sezione immobilizzazioni immateriali dell'Attivo e pertanto non soggiacciono all'obbligo assicurativo. Pertanto in tale occasione, se il soggetto

proprietario è un'altra azienda che ha affittato o locato il capannone, sarà onere di questa impresa provvedere ad assicurare tali beni.

Quali sono i documenti contabili necessari per rivolgersi ad un assicuratore?

Il nostro studio dovrà fornire, su richiesta espressa del cliente che intende stipulare tale polizza, il libro dei cespiti e/o ulteriore documentazione dalla quale si evincano quali sono le immobilizzazioni immateriali di cui all'Attivo di bilancio.

N.B. PER TUTTI COLORI CHE INTENDONO RICHIEDERE DOCUMENTAZIONE CONTABILE PER LA STIPULA DI POLIZZA CATASTROFALE, SI PREGA DI INVIARE UNA EMAIL A consulenzaimpresa@skilta.com